CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **305/1987** (ECLI:IT:COST:1987:305)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: LA PERGOLA - Redattore: - Relatore: FERRARI

Camera di Consiglio del 25/02/1987; Decisione del 22/05/1987

Deposito del **30/09/1987**; Pubblicazione in G. U. **07/10/1987**

Norme impugnate: Massime: **3649**

Atti decisi:

N. 305

ORDINANZA 22 MAGGIO-30 SETTEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1976 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ardizzone Luisa Angela e Consiglio Giuseppe ed altro, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17 maggio 1976 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui fa dipendere il diritto del coniuge divorziato superstite ad una quota della pensione (di riversibilità) dell' ex coniuge dalla circostanza, meramente casuale e completamente estrinseca al possibile beneficiario, che il secondo avesse contratto nuove nozze, lasciando un coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità;

Considerato che l'art. 2 della sopravvenuta legge 1° agosto 1978, n. 436 ha sostituito la norma impugnata, al secondo comma prevedendo che, se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno (divorzile) muore senza lasciare un coniuge superstite, il beneficiario può ottenere, in tutto o in parte, la pensione e gli altri assegni che a questi sarebbero spettati;

Che occorre dunque provvedere alla restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza alla luce della normativa sopravvenuta, e ciò anche in riferimento all'applicabilità della nuova legge al periodo compreso tra la morte del coniuge divorziato (e non passato a nuove nozze) della ricorrente, risalente al 17 dicembre 1974, e la data dell'1 settembre 1978.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano perché riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla luce della sopravvenuta normativa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

 $Il\ testo\ pubblicato\ nella\ Gazzetta\ Ufficiale\ fa\ interamente\ fede\ e\ prevale\ in\ caso\ di\ divergenza.$